



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
della Regione Lazio

e

FEDERFARMA ROMA

Associazione Titolari Farmacia di Roma e Provincia

- VISTA** La legge Regionale n. 38 del 28 ottobre 2002, istitutiva del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio;
- VISTO** L'articolo 1 della suddetta legge che sancisce come "è istituito presso il Consiglio regionale del Lazio il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età";
- VISTO** L'articolo 2, lettera a) secondo il quale il Garante vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali; lettera d) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; lettera f) promuove, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;
- VISTO** Lo Statuto di FEDERFARMA Roma del 5 novembre 2018;
- CONSIDERATO** L'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione denominata FEDERFARMA Roma;
- CONSIDERATA** La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio del 1991;
- CONSIDERATO** L'articolo 3 della Convenzione che sancisce il principio del superiore interesse del minore e a tal fine pone l'obbligo per gli Stati Parti di "assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati"; e di "vigilare affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo";
- CONSIDERATO** L'articolo 6 della Convenzione dispone che "Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita". Gli Stati parti "assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo";

CONSIDERATO L'Articolo 2 della Convenzione stabilisce che "Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati e a garantirli a ogni fanciullo senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza";

CONSIDERATO L'Articolo 12 della Convenzione stabilisce che "Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale";

VISTO Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020";

VISTA L'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA L'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che è già attivo il servizio di Federfarma "Consegna gratuita dei farmaci a domicilio Numero verde 800 189 521" patrocinato dal Ministero della Salute e che tale protocollo non ha come destinatari le persone di minore età.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Oggetto e finalità

L'oggetto del servizio è relativo alla consegna di farmaci pediatrici e di prodotti per l'infanzia (pannolini, latte in polvere, omogeneizzati, ecc.) a domicilio a tutte quelle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia e richiedono la consegna degli stessi a domicilio, al fine di assicurare assistenza sanitaria, continuità terapeutica e diritto alla salute dei minori.

ART. 2

Destinatari del servizio

Possono richiedere il servizio le persone nel cui nucleo familiare vi è la presenza di minori in età pediatrica e le strutture residenziali che ospitano minori in età pediatrica.

Il servizio è erogato sul territorio di Roma e provincia.

ART. 3

Modalità di adesione delle farmacie al servizio

Il servizio verrà erogato dalle farmacie che comunicheranno, tramite mail inviata a assiprofar@federfarmaroma.com, l'adesione al presente protocollo. L'elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sia sul sito del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Lazio, che sul sito di Federfarma Roma.

ART. 4

Modalità di erogazione del servizio

All'atto della richiesta del servizio di consegna, il richiedente dovrà comunicare alla farmacia i farmaci pediatrici ovvero i prodotti per l'infanzia di cui ha necessità, indicando l'indirizzo di consegna.

Per i farmaci per cui è necessaria la prescrizione medica, la stessa dovrà essere già in possesso del richiedente e, per consentirne la corretta dispensazione, dovrà essere preventivamente acquisita dalla farmacia.

Per servizio di consegna sarà dovuto il pagamento di € 5,00.

Il servizio sarà gratuito in caso di consegna di farmaci pediatrici urgenti.

Il servizio sarà inoltre gratuito qualora l'importo totale dei farmaci (non urgenti) e dei prodotti dell'infanzia consegnati risulti superiore a € 50,00.


ART. 5

Durata

La durata del servizio ha validità fino al 3 aprile 2020 e, comunque, fino alla data indicata da ulteriori DPCM che limitino lo spostamento delle persone.

Letto e sottoscritto in Roma, il 30 marzo 2020

Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Lazio
Avv. Jacopo Marzetti



FEDERFARMA ROMA
Il Presidente

